

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 501 del 21 aprile 2020

**Contratto di Prestito tra Banca Europea per gli Investimenti (BEI) e Veneto Acque S.p.A. Presa d'atto ed accettazione della nota della BEI relativa alla modifica dello statuto di Veneto Acque S.p.A. e al riallineamento contabile per omogenea applicazione del principio contabile n. 16 dell'Organismo Italiano di Contabilità (OIC) ai contributi pubblici per la realizzazione dello Schema Acquedottistico del Veneto Centrale.**

*[Enti regionali o a partecipazione regionale]*

Note per la trasparenza:

Per la realizzazione di parte delle opere del Modello Strutturale degli Acquedotti del Veneto (Mosav), la società concessionaria Veneto Acque S.p.A. ha stipulato un Contratto di Prestito con la Banca Europea per gli Investimenti (BEI) per € 88 milioni, sottoscritto in data 11.12.2009, relativamente al quale la Regione svolge il ruolo di garante. Con il presente provvedimento si prende atto della nota BEI 12.03.2020 JUOP2/SEE/AIA/AL n. C004187, con la quale l'Istituto bancario accoglie la proposta di Veneto Acque S.p.A. concernente la modifica dello statuto societario e il riallineamento contabile per omogenea applicazione del principio contabile n. 16 dell'Organismo Italiano di Contabilità (OIC) ai contributi pubblici per la realizzazione dello Schema Acquedottistico del Veneto Centrale.

L'Assessore Gianpaolo E. Bottacin, di concerto con il Vicepresidente Gianluca Forcolin, riferisce quanto segue.

La Legge Regionale 27 marzo 1998 n. 5 ha recepito la Legge n. 36/1994 fornendo disposizioni in materia di risorse idriche, di istituzione del Servizio Idrico Integrato e individuazione degli Ambiti Territoriali Ottimali nella Regione del Veneto.

In ottemperanza alle disposizioni della L.R. n. 5/1998, la Giunta regionale, con D.G.R. n. 1688 del 16.06.2000 ha approvato il Modello Strutturale degli Acquedotti del Veneto (Mosav), con il quale sono stati individuati gli schemi di massima delle principali strutture acquedottistiche necessarie ad assicurare il corretto approvvigionamento idropotabile nell'intero territorio regionale, nonché i criteri e metodi per la salvaguardia delle risorse idriche, la protezione e la ricarica delle falde. Parte integrante del Mosav è lo Schema acquedottistico del Veneto Centrale (Savec), con il quale si prevede l'interconnessione degli acquedotti alimentati dalle falde del Medio Brenta, dalle falde e dalle acque superficiali del Sile, dalle acque superficiali dell'Adige e del Po in un unico schema che massimizzi l'utilizzo delle acque di falda pedemontana, di produzione più economica e di migliore qualità.

La progettazione definitiva ed esecutiva, la realizzazione e la gestione delle opere ricadenti nel Savec sono affidate alla Società Veneto Acque S.p.A., interamente di proprietà regionale, mediante la concessione regolata da apposita convenzione approvata con D.G.R. n. 2332 del 14.09.2001, e successivamente aggiornata. In termini economici il SAVEC si concretizza di un investimento di oltre € 300 milioni, cui la Regione del Veneto ha contribuito con finanziamenti a fondo perduto per circa € 100 milioni, nella maggior parte derivanti dagli stanziamenti disponibili a valere sulla Legislazione speciale per Venezia.

Ultimamente la Giunta regionale, con D.G.R. n. 1946 del 23.12.2019, ha approvato l'adeguamento del testo della convenzione tra la Regione del Veneto e la Società Veneto Acque S.p.A. concernente l'inserimento della facoltà da parte della Società di procedere all'affidamento - mediante l'utilizzo dello strumento giuridico più idoneo ad ottenere il trasferimento patrimoniale o l'affitto - ai Gestori del servizio idrico integrato di cui all'art. 149-bis, comma 1, secondo periodo, D.Lgs. n. 152/2006, delle infrastrutture e dell'insieme dei rapporti giuridici ad esse funzionalmente collegati, facenti parte delle opere acquedottistiche realizzate nell'ambito MOSAV. L'adeguamento approvato con la citata D.G.R. n. 1946/2019 prevede altresì l'inserimento delle opere concernenti le infrastrutture necessarie per portare acqua di buona qualità alle aree regionali colpite da fenomeni di contaminazione della risorsa idropotabile e delle future opere inserite nel sistema MOSAV.

Per far fronte al finanziamento necessario alla copertura della spesa per la realizzazione del SAVEC, non ristorata da contributo pubblico e da risorse proprie della Società, Veneto Acque S.p.A. ha stipulato in data 11.12.2009 un Contratto di Prestito con la Banca Europea per gli Investimenti (BEI) per un importo complessivo pari a € 88 milioni. Tale finanziamento è risultato necessario per la realizzazione del primo anello di condotte per il prelievo principale in area Medio Brenta ed il collegamento dello stesso al primo anello, e poter poi programmare i lavori per la realizzazione di ulteriori opere acquedottistiche, quali quelle necessarie per portare acqua di buona qualità alle aree per le quali le risorse idropotabili sono state contaminate da sostanze perfluoro - alchiliche (PFAS) presenti nelle acque di falda.

Ai sensi dell'articolo 5, comma 2, della Legge regionale 16.02.2010, n. 11 "Legge finanziaria regionale per l'esercizio 2010", della D.G.R. n. 475 del 02.03.2010 e dell'articolo 7 del Contratto di Prestito, la Regione del Veneto, quale socio unico della medesima Società, ha stipulato in data 11.03.2010 un separato atto denominato "Contratto per la concessione di garanzia a prima richiesta a favore della Banca Europea per gli Investimenti e nell'interesse di Veneto Acque S.p.A." (rep. 6622/2010), di seguito denominato Contratto di Garanzia, come richiesto dalla BEI per concedere il finanziamento complessivo richiesto.

Ai sensi dell'articolo 2 del Contratto di Garanzia, la Regione del Veneto presta irrevocabilmente ed incondizionatamente garanzia a prima richiesta alla BEI per il pieno e puntuale adempimento delle obbligazioni di natura pecuniaria e finanziaria che Veneto Acque S.p.A. assume con il Contratto di Prestito e fino alla completa estinzione delle stesse.

Nel corso degli ultimi anni, è emersa la necessità per Veneto Acque S.p.A. di aggiornare l'oggetto sociale della Società, in modo da allargarne il campo di potenziale operatività, ricomprendendovi principalmente un più ampio spettro di interventi in ambito ambientale, attività nel campo della difesa del suolo, della riqualificazione del territorio e delle energie rinnovabili. Tale necessità è motivata in ragione delle esigenze di assegnazione *in house* di nuove attività da parte della Regione del Veneto. Parimenti, la società ha rilevato la necessità di operare un riallineamento contabile afferente all'imputazione dei contributi ricevuti per la realizzazione del SAVEC, oggi allocati disomogeneamente in parte a risconti ed in parte a riserve già utilizzate per aumento di capitale sociale.

Con riguardo alle questioni sopra citate, Veneto Acque S.p.A., con nota prot. n. 829 del 07.04.2020, ha fornito una relazione esplicativa in merito ed ha richiesto alla Regione del Veneto di prendere atto e sottoscrivere la comunicazione della BEI, propedeutica alla valutazione in sede di assemblea societaria delle variazioni statutarie e di imputazione contabile sopra indicate, da convocarsi sentite le Strutture regionali competenti. Veneto Acque S.p.A. ha evidenziato che le operazioni in questione rivestono carattere di particolare importanza, per consentire di dar seguito a urgenti richieste operative delle strutture regionali, nonché per consentire alla Società di portare a compimento l'operazione di avvio della gestione del SAVEC secondo le previsioni della citata D.G.R. n. 1946 del 23.12.2019.

In particolare, con riferimento alla variazione dello statuto, la proposta di aggiornamento dell'oggetto sociale di Veneto Acque S.p.A. deriva principalmente dalla necessità di rendere disponibile alla Regione del Veneto una struttura tecnica efficiente cui affidare, con le modalità dell'*in house providing*, le funzioni di gestione di interventi presso siti ove essa è chiamata a realizzare, anche in concorso con altre Amministrazioni, attività riferibili ai seguenti ambiti:

- a. protezione e monitoraggio di corpi idrici superficiali e sotterranei, interessati da fenomeni di sfruttamento o compromissione;
- b. messe in sicurezza e dismissione e/o gestione, anche post mortem, di impianti di trattamento di rifiuti;
- c. smaltimento e/o recupero di rifiuti speciali, specie in siti ove il soggetto privato responsabile è inerte o irreperibile, ivi compresa l'eventuale funzione di committenza per la realizzazione di piccoli impianti utili al relativo trattamento;
- d. gestione di fanghi da depurazione, escavo di canali portuali, gestione di terre e rocce da scavo, ivi compresa l'eventuale funzione di committenza per la progettazione, costruzione, gestione, monitoraggio e dismissione dei relativi impianti;
- e. riqualificazione ambientale e paesaggistica in aree degradate dal punto di vista ambientale principalmente in relazione ad eventi atmosferici avversi;
- f. interventi di difesa idraulica e di ripristino idrogeologico anche emergenziali;
- g. dismissione di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili ai sensi dell'art. 26 della Legge regionale 29 dicembre 2017, n. 45.

Nei succitati ambiti Veneto Acque S.p.A. è chiamata a svolgere fondamentalmente attività di committenza per conto della Regione del Veneto, attivando e gestendo procedimenti per l'assegnazione dei relativi appalti mediante procedure ad evidenza pubblica. Le competenze tecnico-amministrative di cui è dotata la Società consentono di gestire tali processi monitorandoli adeguatamente sin dalla fase di progettazione, fino alla fase di realizzazione e collaudo degli stessi, anche attraverso lo svolgimento, con personale interno, delle funzioni di responsabile del procedimento, direzione lavori e coordinamento per la sicurezza. Esperienze significative nei succitati ambiti, che esulano dalle opere acquedottistiche afferenti al sistema MOSAV - SAVEC, sono già state condotte positivamente da Veneto Acque S.p.A., con riferimento in particolare a vari interventi di messa in sicurezza di siti inquinati. Ulteriori interventi sono previsti a breve termine, con riferimento in particolare alla disponibilità della Società a svolgere attività di *service* nella gestione di procedure ad evidenza pubblica per l'assegnazione di lavori di competenza della Direzione Difesa del Suolo e delle Unità Organizzative dei Geni Civili, nonché a gestire interventi di dismissione di impianti a biogas per inadempienza di soggetti privati ai sensi delle disposizioni dell'art. 26 della Legge regionale 29 dicembre 2017, n. 45, ed infine alla realizzazione di opere di sicurezza idrogeologica e riqualificazione paesaggistica/ambientale in aree montane.

L'aggiornamento dell'oggetto sociale, funzionale a consentire un più ampio margine di intervento della Società in riscontro ad esigenze della Regione, rappresenta un'evoluzione del modello di business, che consente un efficientamento nell'utilizzo delle risorse societarie disponibili e non pregiudica la prosecuzione degli interventi acquedottistici finanziati da BEI, che rimangono

il *core business* di Veneto Acque S.p.A., anche sotto il profilo delle risorse umane e materiali assorbite. Le modifiche dettagliate inerenti alla variazione statutaria secondo le tematiche sopra rappresentate saranno comunque oggetto di successivo provvedimento della Giunta regionale in occasione della convocazione dell'Assemblea societaria di Veneto Acque S.p.A.

In relazione all'operazione di riallineamento contabile afferente all'imputazione dei contributi ricevuti per la realizzazione del SAVEC, va richiamato che Veneto Acque S.p.A. ha complessivamente beneficiato, nel periodo 2002-2018, di Euro 99.662.118,84 di contributi pubblici in conto capitale, assegnati per la progettazione e costruzione delle opere afferenti al SAVEC. Tali contributi sono attualmente contabilizzati, in sintesi come segue: per Euro 70.341.817,51 fra i Risconti Passivi; per Euro 7.036.872,00 nel Fondo imposte differite, e per Euro 22.283.429,33 a Capitale sociale. La contabilizzazione dei contributi a capitale sociale si è resa possibile per effetto dell'applicazione della versione del principio contabile dell'Organismo Italiano di Contabilità (OIC) n. 16 che, fino al 31.12.2004, consentiva (in alternativa all'applicazione del c.d. "metodo reddituale". ossia - semplificando - all'iscrizione tra i risconti passivi) la loro rilevazione tra le riserve di patrimonio netto.

Per quanto riguarda la parte dei contributi originariamente iscritti a riserva, la Società ha operato come segue nelle precedenti annualità: nell'esercizio 2006 ha utilizzato parte della riserva alla quale erano stati imputati i contributi per un aumento di capitale sociale; nell'esercizio 2016 ha utilizzato altra parte della riserva alla quale erano stati imputati i contributi per la copertura di perdite; nell'esercizio 2018 (anche attraverso adeguate operazioni di correzione di errori contabili recepite, con effetto sui saldi al 31 dicembre 2017, con delibera assembleare del 19 settembre 2018) ha provveduto a rilevare un fondo imposte differite a fronte della parte dei contributi imputati a patrimonio netto. Al fine di rendere uniforme il trattamento contabile di contributi aventi medesima natura, ma ora dislocati in parti diverse dello stato patrimoniale, si rende opportuno provvedere a riclassificare in un'unica voce, ed in particolare tra i "risconti passivi", l'importo complessivo dei contributi in conto capitale ricevuti.

Tale riallineamento contabile è consentito dall'OIC 29, che prevede la possibilità di cambiamento volontario del principio di rilevazione applicato. L'operazione si concretizzerà in una riduzione volontaria del capitale sociale, ai sensi dell'art. 2445 del codice civile, e nel trasferimento dei contributi attualmente iscritti a capitale tra le riserve del patrimonio netto. Tale operazione non altererà la consistenza del patrimonio netto, trattandosi di riclassificazione dall'una all'altra delle sue poste. Successivamente si potrà dare corso alla fase consistente nella modifica del principio contabile, e dunque nel trasferimento tra i risconti passivi della riserva di patrimonio netto precedentemente creata.

Entrambe le suddette variazioni, sia in ordine allo statuto, sia in ordine alla variazione del capitale sociale sopra esplicitata, richiedono il preliminare assenso della BEI in base al vigente Contratto di Prestito. Tale assenso è stato disposto dall'Istituto con la nota n. 12.03.2020 JUOP2/SEE/AIA/AL n. C004187 di cui all'**Allegato A** al presente provvedimento, della quale è prevista la sottoscrizione anche ad opera di rappresentante della Regione del Veneto, nella sua qualità di garante del prestito. Quali oneri per la sottoscrizione della nota di cui sopra, BEI ha disposto una commissione bancaria quantificata in Euro 10.000,00.

Con il presente provvedimento, in considerazione del ruolo di garante svolto dalla Regione del Veneto come sopra specificato relativamente al Contratto di Prestito *de quo*, si propone di prendere atto del favorevole accoglimento delle medesime da parte della BEI in ordine alle proposte modificative formulate da Veneto Acque S.p.A. e sopra esplicitate.

Si propone quindi di autorizzare il Direttore della Direzione Ambiente, a cui è demandata la competenza in materia di Servizio Idrico Integrato, in seno alla quale è maturata la necessità del ricorso al prestito BEI, alla sottoscrizione, per presa d'atto ed accettazione, della citata nota della BEI n. 12.03.2020 JUOP2/SEE/AIA/AL n. C004187, di cui all'**Allegato A** al presente provvedimento, a meno di eventuali modifiche non sostanziali al testo che si rendessero necessarie, in nome e per conto della Regione del Veneto nella sua qualità di Garante, assistito dall'Ufficiale rogante della Regione del Veneto per gli aspetti di competenza.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

#### LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato, con i visti rilasciati a corredo del presente atto, l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;

VISTE le leggi regionali 27.03.1998, n. 5, 16.02.2010 n. 11 "Legge finanziaria regionale per l'esercizio 2010" e 27.04.2012, n. 17;

VISTO il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i.;

VISTE la D.G.R. n. 2332 del 14.09.2001; la D.G.R. n. 851 del 03.04.2007; la D.G.R. n. 475 del 02.03.2010, la D.G.R. n. 1031 del 23.03.2010 e la D.G.R. n. 1946 del 23.12.2019;

VISTA la Convenzione tra Regione del Veneto e la società Veneto Acque S.p.A. da ultimo modificata con D.G.R. n. 1946 del 23.12.2019;

VISTO il Contratto di Prestito stipulato in data 11.12.2009 fra la Banca Europea per gli Investimenti (BEI) e Veneto Acque S.p.A.;

VISTO il Contratto di Garanzia stipulato in data 11.03.2010 (rep. n. 6622) fra la Banca Europea per gli Investimenti (BEI) e la Regione del Veneto e s.m.i.

VISTO l'art. 2, comma 2, della legge regionale n. 54 del 31 dicembre 2012;

delibera

1. di prendere atto della proposta pervenuta da Veneto Acque S.p.A. con nota prot. n. 829 del 07.04.2020, concernente l'aggiornamento dell'oggetto sociale della Società e la necessità di operare un riallineamento contabile afferente all'imputazione dei contributi ricevuti per la realizzazione dello Schema Acquedottistico del Veneto Centrale (SAVEC), come dettagliatamente rappresentato in premessa;
2. di prendere atto della nota di assenso in merito alla proposta di cui al punto 1) pervenuta dalla Banca Europea degli Investimenti (BEI) n. 12.03.2020 JUOP2/SEE/AIA/AL n. C004187, quale parte integrante del medesimo (**Allegato A**), con la quale la medesima ha espresso parere in relazione agli obblighi previsti dal Contratto di Prestito sottoscritto con la Società regionale Veneto Acque S.p.A.;
3. di prendere atto che non vengono disposte modifiche al Contratto di Garanzia stipulato in data 11.03.2010 tra la Regione del Veneto e BEI;
4. di incaricare il Direttore della Direzione Ambiente, competente nella materia del Servizio Idrico Integrato, alla sottoscrizione, per presa d'atto ed accettazione, della nota contenuta nell'**Allegato A** al presente provvedimento, a meno di eventuali modifiche non sostanziali al testo che si rendessero necessarie, in nome e per conto della Regione del Veneto nella sua qualità di Garante, assistito dall'Ufficiale rogante della Regione del Veneto per gli aspetti di competenza;
5. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
6. di informare che avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso giurisdizionale avanti il Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni dall'avvenuta conoscenza ovvero, alternativamente, ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni;
7. di trasmettere il presente provvedimento alla Banca Europea degli Investimenti (BEI) e alla società regionale Veneto Acque S.p.A.;
8. di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino ufficiale della Regione.